

TESTO DI GARANZIA:

Nel testo che segue, a deroga di quanto previsto nel Glossario del Fascicolo Informativo Modello 2001, si intende:

-per "Sinistro": la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione avanzata nei confronti dell'assicurato.

Descrizione del rischio

Esercente una impresa/studio/professionista non regolamentato che svolge le seguenti attività:

- acquisizione ed elaborazione di dati a mezzo di sistemi elettronici;
- registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da terzi su idonei supporti (nastri, dischi, ecc.) propri e di terzi;
- eventuali operazioni di codifica e controlli, con uso di ogni necessaria apparecchiatura, procedura e metodo, ivi comprese la microfilmatura e la lettura ottica;
- gestione delle informazioni fornite da clienti o da terzi, mediante apparecchiature (elaboratori elettronici, terminali, ecc.) proprie, del cliente o di terzi, ovunque dislocate, utilizzando "software" proprio, del cliente o di terzi;
- stampa di documentazione e/o modulistica;
- consulenza fiscale e tributaria.

Massimali

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

GARANZIA DANNI

Garanzia R.C.T.

Massimale € _____

GARANZIA R.C.O./R.C.I.

Massimale € _____

Si precisa che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O./R.C.I., la massima esposizione della Compagnia non potrà superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T.

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

Massimale € _____

I suddetti massimali rappresentano il limite massimo di indennizzo della Compagnia per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste presentate all'Assicurato nel medesimo periodo, e per sinistri in serie (più sinistri che traggono origine da uno stesso comportamento colposo, anche se presentati all'Assicurato in anni diversi).

Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato

Anche con riferimento agli artt. 1892 - 1893 - 1894 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver cagionato negli ultimi tre anni sinistri indennizzabili con la presente polizza e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili a' sensi di polizza;
- b) di non aver avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- c) di non aver in corso polizza con altre Società per rischi analoghi;
- d) di aver preso conoscenza di quanto indicato in polizza;
- e) di essere in possesso dei requisiti e/o autorizzazioni di legge e/o regolamenti che disciplinano l'attività descritta in polizza.

Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A1) Garanzia perdite patrimoniali (rischio professionale)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per perdite patrimoniali (pregiudizio economico non derivante da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose) involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, sia per colpa lieve che grave, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione inoltre comprende i danni conseguenti a:

- divulgazione di informazioni relative a terzi - siano essi clienti od estranei - per fatto, anche doloso, dei dipendenti;
- perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivante da incendio o furto, dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni; questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare e a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti e dei supporti ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali, ad esempio, tempi di studio di analisi, programmazione ed elaborazione;
- l'esercizio dell'attività di gestione contabile e fiscale di aziende svolta dall'assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista, con esclusione comunque dei danni conseguenti all'attività di amministratore di società, di sindaco o di revisore legale dei conti di società o revisore dei conti in enti, di membro del comitato per il controllo sulla gestione, di componente il consiglio di sorveglianza, di membro dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231, di responsabile di centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.), nonché l'incarico di commissario straordinario e/o componente del comitato di sorveglianza di cui al D.Lgs. 270/1999;
- le sanzioni di natura fiscale le multe e o ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori ed omissioni imputabili all'assicurato stesso.

A2) Garanzia danni (conduzione uffici ed attività svolta presso clienti e/o terzi)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per l'attività svolta all'esterno della sede presso clienti e/o terzi.

A3) Assicurazione Responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – Compreso danno biologico - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni (rivalsa I.N.A.I.L.) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso inoltre il rischio in itinere.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso.

2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto b.1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai su indicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata, con riferimento a ciascun evento, con una franchigia fissa di € 2.500,00 per persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

3) buona fede I.N.A.I.L. L'assicurazione di Responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

A4) Assicurazione Responsabilità civile verso Dipendenti non Soggetti all'Assicurazione di Legge contro gli Infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) cagionati, con colpa sia lieve che grave, ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, come modificato dal D.Lgs. 38/2000, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

A5) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

Art. 2 - Estensione territoriale

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale per il mondo intero.

Art. 3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- a) il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con l'Assicurato stesso, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) derivanti da furto;
- e) relativi a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) relativi a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo (salvo i veicoli di terzi in parcheggio) e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;
- g) derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- h) ai prodotti analizzati nonché i danni altri beni in cui i suddetti prodotti sono divenuti parte componente;
- i) relativi alle spese per il ritiro dei prodotti analizzati nonché di altri beni in cui i prodotti stessi sono divenuti parte componenti;
- j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- k) relativi alle spese per il ritiro/ristampa dei manuali di uso, istruzione e manutenzione predisposti dall'Assicurato nonché le spese per il ritiro dal mercato dei macchinari relativi.
- l) mancata e/o errato pagamento di importi per conto della clientela;
- m) derivanti dall'attività di programmazione;
- n) relativi ad elaborazione di dati finalizzate al servizio bancario;
- o) per i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere nonché ai programmi in essi contenuti;
- p) per il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato;
- q) per le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati;

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri:

- r) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- t) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme –BSE -;
- v) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

Art. 5 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 6 - Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla scadenza di ogni rata annua negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- dell'importo del fatturato annuo, al netto di Iva;
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza (vedi art. "calcolo del premio").

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei suddetti termini (comunicazione dei dati di regolazione e/o pagamento del relativo premio) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi e qualsiasi altra scrittura amministrativa e/o contabile).

Art. 7 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza di responsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 8 – Scoperto/Franchigia

L'assicurazione RCT si intende prestata con applicazione dei seguenti scoperti e/o franchigie:

-Garanzia Danni: franchigia di € 250,00 per ogni sinistro

-Garanzia perdite Patrimoniali: scoperto 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00.

Restano fermi e confermati scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per specifiche garanzie.

Art. 9 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti commessi non oltre 1 anno prima della data di effetto della polizza e sempreché comunque la denuncia del sinistro venga effettuata alla Compagnia durante la validità della polizza stessa.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della validità della polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi di polizza.

Condizioni Speciali di Assicurazione - Estensioni di garanzia

Art. 10 - Committenza auto

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 4 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 11 – Responsabilità Civile personale dei dipendenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti, per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la R.C.O./R.C.I.

Art. 12 - Estensioni diverse

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124)

per i danni derivanti dai sotto elencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, ma esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
- d) dalla organizzazione di visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dell'Ente assicurato;

- e) dalla proprietà o uso di cani da guardia;
- f) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- g) dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- h) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- i) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- j) da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
- k) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonché lavori di giardinaggio in genere;
- m) dallo svolgimento di tutte le operazioni riguardanti la manutenzione, riparazione e/o pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compreso macchinari, veicoli ed attrezzature;
- n) nella qualità di committente dei rischi sopraelencati.

Art. 13 – Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, monta carichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonché loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. "Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008";
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Art. 14 – Consulenti in genere

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di consulenti in genere (non in rapporto di collaborazione

coordinata e continuativa e/o lavoro interinale) e/o aziende esterne, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- fatto imputabile alle suddette persone, fermo comunque il diritto di rivalsa della Compagnia nei loro confronti;

- danni subiti dalle stesse persone.

I nominativi di tali persone e/o aziende devono risultare da regolare fatturazione.

Art. 15 - Danni a veicoli sotto carico - scarico o in sosta

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni:

- a) cagionati ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- b) cagionati ai veicoli di terzi, (compresi dipendenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato. Sono esclusi i danni da furto o incendio.

Art. 16 - Lavoratori a progetto e/o altri rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 276/2003 (attuazione della legge delega n° 30/2003 - cosiddetta "Legge Biagi")

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

- 1) lavoratori a progetto;
- 2) prestatori di lavoro assunti da un'agenzia di somministrazione lavoro;
- 3) altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo;

l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle suddette persone.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti prestata. La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti risultino da regolare contratto.

Art. 17 - Danni subiti da non dipendenti

L'assicurazione, a deroga della relativa esclusione delle condizioni di polizza, comprende la responsabilità derivante all'Assicurato per danni subiti dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce.

Art. 18 - Danni da incendio

L'assicurazione, a deroga dell'art. 4 lett. e), si estende ai danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna - custodia.

Tale estensione di garanzia si intende prestata nel limite del massimale indicato in polizza, con un massimale indennizzo per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% del massimale stesso.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

Art. 19 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

Art. 20- Uso di sistemi di elaborazione elettronica

Relativamente all'attività esercitata l'assicurazione comprende l'uso di sistemi di elaborazione elettronica nonché la predisposizione di programmi per uso proprio, e l'invio telematico.

Art. 21 - Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 (codice in materia di dati personali) per *perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza.

Art. 22 - Calcolo del premio

Il premio di polizza, da considerarsi provvisorio/anticipato, viene calcolato in base ad un importo preventivato di fatturato annuo (al netto di Iva) pari ad € _____

Sul suddetto importo viene applicato il tasso totale (comprese imposte) del _____ promille.

Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'art. 18, fermo restando che la somma dovuta alla Compagnia a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato.

Art. 23 - Composizione della polizza

La polizza è composta dal Fascicolo Informativo modello 2001, dalla scheda di polizza e dal presente testo in allegato che integra il suddetto Fascicolo Informativo e sostituisce le "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi".

Il Contraente dichiara di prendere atto e di accettare le condizioni contenute nella presente polizza.

LA SOCIETÀ

CONRAENTE

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente allegato:

Art. 9 - Inizio e termine della garanzia

CONTRAENTE

Data _____

TARIFFA:

-Massimale € 250.000,00 – tasso promille sul fatturato: 5 – premio minimo: € 400,00*

-Massimale € 500.000,00 – tasso promille sul fatturato: 4 – premio minimo: € 500,00*

-Massimale € 750.000,00 – tasso promille sul fatturato: 7,50 – premio minimo: € 600,00*

*la polizza è soggetta a regolazione premio

-per fatturati superiore a € 150.000,00: sconto 10%

-per fatturati superiore a € 300.000,00: sconto 15%

-per garanzia R.C.O.: premio + 20%

Al rinnovo del contratto l'Assicurato comunicherà all'Agenzia il fatturato conseguito nel precedente anno solare.